

Responsabilità civile dei magistrati ed eliminazione del filtro di ammissibilità di cui alla legge 27 febbraio 2015 n. 18: non è reclamabile il provvedimento del tribunale che ritiene applicabile la nuova disposizione normativa ai giudizi pendenti

Corte d'appello di Trento, 14 luglio 2015. Presidente Tagliatela. Relatore Erlicher.

Responsabilità civile dei magistrati - Eliminazione del filtro di ammissibilità di cui alla legge 27 febbraio 2015 n. 18 - Provvedimento del tribunale che ritiene applicabile la nuova normativa ai giudizi pendenti - Reclamo immediato alla corte d'appello - Inammissibilità

Il provvedimento con il quale il tribunale dichiara inapplicabili le modifiche introdotte dalla legge 27 febbraio 2015 n. 18, con specifico riferimento alla eliminazione del filtro di ammissibilità alla domanda di risarcimento del danno da responsabilità civile dei magistrati, non è reclamabile alla corte d'appello, trattandosi di provvedimento interlocutorio in ordine a questioni processuali non idoneo a definire il giudizio avanti al tribunale. (Nel caso di specie, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva proposto reclamo immediato alla Corte d'Appello contro il provvedimento del Tribunale che aveva ritenuto applicabile l'eliminazione del cd. filtro di ammissibilità anche ai giudizi pendenti sul presupposto che, in mancanza di disposizioni transitorie e trattandosi di norma di natura processuale deve farsi applicazione del principio generale tempus regit actum)

(Massima a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata)

CORTE D'APPELLO DI TRENTO

Seconda Sezione Civile

La Corte composta dai magistrati:

dott. Domenico Tagliatela	Presidente
dott. Ugo Cingano	Consigliere
dott. Dino Erlicher	Consigliere relatore

letto il reclamo iscritto al n. 184/2015 V.G. proposto dallo Stato Italiano – Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trento, avverso l'ordinanza del Tribunale di Trento dd. 30/4/2015, depositata il 9/5/2015, nella causa sub n. 3370/2014 RG promossa da omissis

con l'avv. omissis del foro di Venezia

contro

Stato Italiano in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, avente ad oggetto: domanda di risarcimento del danno da responsabilità civile dei magistrati,

osserva

Il reclamante ha impugnato l'ordinanza con la quale il Tribunale di Trento, nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno da responsabilità civile dei magistrati, dopo avere espresso il proprio convincimento circa l'applicabilità della nuova disciplina introdotta dalla legge 27.2.2015 n. 18, con specifico riferimento all'eliminazione del c.d. filtro di ammissibilità, anche ai giudizi pendenti nel presupposto che, in mancanza di disposizioni transitorie, trattandosi di norma di natura processuale per la quale vale il principio generale secondo cui *tempus regit actum*, ha disposto la prosecuzione del giudizio ordinario di cognizione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc.

Nel proporre il reclamo l'amministrazione statale ha affrontato in primo luogo la questione dell'ammissibilità di tale rimedio impugnatorio, giustificando la conclusione affermativa attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 5, comma 3, della l. 117/1988 che, a garanzia della parità delle condizioni con cui le parti si confrontano nel processo civile, deve consentire l'impugnazione immediata non solo del decreto che pronuncia l'inammissibilità della domanda risarcitoria, ma anche di quello che la dichiara ammissibile.

Le parti reclamate, costituite all'udienza odierna, hanno eccepito l'inammissibilità del reclamo, evidenziando che il reclamo era previsto, prima dell'abrogazione del c.d. filtro di cui all'art. 5 della legge n. 117/1988, solo per l'impugnazione dei provvedimenti dichiarativi dell'inammissibilità dell'azione di responsabilità.

Ritiene la Corte che il reclamo proposto dall'Avvocatura dello Stato avverso l'ordinanza del Tribunale sia inammissibile. Occorre considerare la natura del provvedimento impugnato che è, come chiarito, un'ordinanza con la quale, senza prendere in alcun modo posizione nel merito della controversia, si è valutato che le modifiche introdotte dalla nuova disciplina ex l. 18/2015, nella parte in cui hanno abrogato l'art. 5 della l. 117/1988 (che regolava la preventiva delibazione di ammissibilità della domanda), fossero applicabili anche ai giudizi pendenti attesa la "indubbia valenza processuale" di tali disposizioni. Il contenuto dell'ordinanza reclamata è chiaro nel limitare la valutazione ivi espressa al piano strettamente processuale, atteso che, dopo avere ritenuto applicabile la nuova procedura abrogativa dell'art. 5 della l. 117/88, ha disposto la prosecuzione del procedimento con le modalità previste per il giudizio ordinario di cognizione.

E' evidente che il provvedimento impugnato è assolutamente diverso, nel contenuto, da quello che, nel vigore dell'art. 5 citato, era assoggettato a reclamo. Quest'ultimo infatti era finalizzato alla preliminare delibazione di ammissibilità della domanda risarcitoria che, qualora fosse sfociata in un decreto di inammissibilità, era reclamabile davanti alla Corte d'Appello. Si trattava, com'è palese, di un provvedimento che definiva il giudizio innanzi al Tribunale il quale, soltanto nel caso di accoglimento del reclamo proposto avverso di esso, sarebbe stato nuovamente investito della controversia.

Il carattere di idoneità a definire il procedimento manca all'evidenza nell'ordinanza qui reclamata, posto che, come sopra precisato, essa si è limitata a disporre la prosecuzione del giudizio, dopo avere ritenuto applicabili le modifiche introdotte dalla l. 18/2015 con specifico riferimento all'eliminazione del c.d. filtro di ammissibilità, senza

esprimere alcuna valutazione sul merito della vertenza. L'atto impugnato è, in conclusione, un provvedimento interlocutorio che ha esaminato le questioni processuali sorte a seguito dell'approvazione della l. 18/2015, assumendo le disposizioni per la prosecuzione del procedimento e per tale ragione deve escludersi l'immediata reclamabilità dello stesso. È agevole rilevare che tale valutazione rispetta il principio secondo cui nel processo civile l'impugnazione di un provvedimento del Tribunale davanti alla Corte d'Appello è ammissibile solo nel caso in cui esso definisca il relativo procedimento innanzi al primo giudice.

Va aggiunto che non paiono configurabili profili di incostituzionalità delle norme in rilievo, per un ipotetico difetto di tutela della parte che non condivide l'interpretazione del Tribunale, atteso che l'eventuale vizio procedurale che la reclamante lamenta in questa sede potrebbe essere fatto valere come motivo di appello avverso la sentenza che definirà il giudizio di primo grado.

L'accertamento dell'inammissibilità del reclamo, assorbe tutte le altre questioni sollevate dalle parti.

La novità e la particolarità della materia trattata giustificano ampiamente l'integrale compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo in esame e compensa interamente le spese.

Si comunichi.

Trento, 14 luglio 2015.